



Protocollo d'Intesa tra “ANCI Piemonte” e “Fondazione LINKS” finalizzato alla realizzazione di progetti e attività di studio, trasferimento tecnologico e innovazione per gli enti locali piemontesi.

Le parti

Fondazione LINKS, codice fiscale 97810470019 e partita IVA 11904960017, con sede in via Pier Carlo Boggio, 61 in Torino, d'ora in poi denominata “LINKS” e rappresentata dal Legale Rappresentante e Direttore Generale Ing. Stefano Buscaglia, nato a Torino il 21/06/1979, domiciliato per la carica ed ai fini del presente Protocollo d'Intesa presso la sede dell'Ente;

e

ANCI Piemonte, con sede in corso Inghilterra 7, 10138, Torino, codice fiscale 80097160016, rappresentata dal Presidente Andrea Corsaro, domiciliato ai fini del presente Protocollo di intesa presso la sede di Piazza Palazzo di Città 1, ed autorizzato alla stipula del presente atto giusta la deliberazione del Comitato Direttivo resa in data 10 novembre 2023;

Premesso che

Fondazione LINKS nasce dalla fusione per incorporazione degli Istituti SiTI e ISMB e ne raccoglie le esperienze e le competenze maturate negli ultimi 20 anni che hanno permesso il conseguimento di importanti risultati raggiungendo una posizione di rilievo, a livello nazionale e internazionale, all'interno della comunità scientifica.

Fondazione LINKS, come specificato nell'art. 3 dello Statuto, “non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di pubblica utilità e può operare in Italia e all'estero, ha come obiettivo la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico per perseguire, attraverso l'impiego diffuso e pervasivo delle tecnologie digitali, l'innovazione e la trasformazione digitale della società, in coerenza con le linee guida dell'Unione Europea orientate alla metamorfosi digitale della società e con particolare attenzione alle ricadute e allo sviluppo dei territori di riferimento in termini di innovazione. Più specificatamente ha lo scopo di promuovere, sviluppare e condurre iniziative e progetti di ricerca scientifica e trasferimento tecnologico con particolare riferimento alle scienze

politecniche, caratterizzati da elevato grado di multidisciplinarietà e volti a sperimentare processi complessi e innovativi guidati da conoscenze specifiche o tecnologiche (knowledge or technology driven) che tengano conto del ruolo delle tecnologie abilitanti - quali a esempio quelle digitali - e della capacità di creare attraverso queste impatto socio- economico su scala territoriale”.

I soci fondatori sono la Compagnia di San Paolo e il Politecnico di Torino; Fondazione LINKS è ente strumentale della Compagnia di San Paolo e agisce come ente strumentale dell’Ateneo torinese, con cui sono già attive diverse forme di collaborazione stabile e strutturata;

ANCI Piemonte è l’Associazione regionale dei Comuni del Piemonte. L’Associazione è organizzazione di base dell’Associazione nazionale dei Comuni Italiani, secondo quanto previsto dallo Statuto approvato dall’Assemblea Congressuale di Catania del 19/20 novembre 1999 e opera nello spirito e in conformità dello stesso (art. 1 dello Statuto).

L’Associazione regionale tutela le autonomie locali, rappresenta i diritti e persegue gli interessi degli Enti Locali, promuovendo e sostenendo iniziative dirette a tale fine. Inoltre, coordina le attività delle amministrazioni associate, perseguendo, nel contempo, gli obiettivi generali dell’Associazione nazionale nell’ambito del territorio regionale e promuove il coordinamento con la Regione Piemonte, con la Città Metropolitana, con le Province, le Comunità Montane, con le Associazioni regionali e nazionali degli Enti Locali, nonché con tutte le altre organizzazioni regionali esistenti.

L’Associazione regionale, come indicato all’art. 2 dello Statuto, per raggiungere il proprio fine istituzionale: propone e coordina lo studio e la soluzione dei problemi che interessano le Amministrazioni locali.

ANCI Piemonte, inoltre, intende porsi come soggetto capace di diffondere elementi di innovazione e buone pratiche nelle Pubbliche Amministrazione, anche accompagnando le stesse nella partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali, oltre che commissionando studi e analisi finalizzati all’individuazione di soluzioni per il miglioramento e il potenziamento della qualità dei servizi erogati dai Comuni ai cittadini e alle imprese.

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

Art. 1 - Finalità

1. Le parti intendono collaborare, negli ambiti di comune interesse, per individuare opportunità e strumenti che possano essere utili per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese dagli enti locali associati ad ANCI Piemonte, con particolare attenzione agli enti di

minori dimensioni demografiche e territoriali, che necessitano di specifici percorsi di accompagnamento e di potenziamento delle proprie competenze.

2. Le parti condividono l'obiettivo di realizzare congiuntamente progetti e azioni che possano creare positivo impatto socio-economico su scala locale e supportare la rete dei comuni piemontesi nell'individuazione e applicazione di processi innovativi e di trasferimento tecnologico.

Art. 2 - Modalità

1. Le parti si impegnano a mettere a fattor comune le proprie competenze, le informazioni di cui dispongono e a coinvolgere attivamente le persone, a partire dai ricercatori della Fondazione LINKS e dagli amministratori e funzionari degli enti associati ad ANCI Piemonte. Le parti dichiarano il proprio interesse a realizzare attività e progetti di analisi, studio, ricerca applicata, trasferimento tecnologico, oltre che a sviluppare e applicare i risultati della ricerca del sistema universitario in stretto coordinamento con esso, finalizzandoli allo sviluppo del territorio.

2. Al fine di poter realizzare le attività sopra delineate, le parti si impegnano a individuare le necessarie risorse finanziarie, anche attraverso la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei e più in generale a svolgere attività di *fundraising*.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono indicati i seguenti ambiti di interesse comune:

- Transizione verde e digitale;
- Trasporti e mobilità sostenibile;
- Valorizzazione dei beni culturali e naturali;
- Innovazione sociale nelle politiche di welfare;
- Sicurezza urbana;
- Sport e wellbeing.

Inoltre, le parti intendono sviluppare progetti e attività ICT a supporto dell'innovazione dei processi e dei servizi delle Pubbliche Amministrazioni inclusi, ove possibile, quelli relativi alle tematiche sopra indicate.

La Fondazione LINKS, inoltre, può partecipare ad attività di formazione specifiche e coerenti con le tematiche sopra indicate, rivolte a funzionari e amministratori, organizzate direttamente da ANCI Piemonte o in partenariato con altri soggetti, mettendo a disposizione il proprio personale e secondo modalità da concordare.

Art. 3 - Accordi attuativi

In caso di avvio di progetti finalizzati allo sviluppo di tecnologie, elaborazione di documenti specifici, erogazione di attività di formazione e, più in generale, delle attività indicate all'art. 3 e/o

laddove sia necessario il coinvolgimento in partenariati di altri enti o per rispondere a quanto richiesto da finanziatori terzi, verranno definiti ulteriori atti specifici di collaborazione tra le parti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, convenzioni, protocolli attuativi, ecc.

Tali atti specificheranno altresì le risorse finanziarie disponibili per le attività previste e la suddivisione delle medesime tra le parti.

Art. 4 – Oneri e corrispettivi

Il presente Protocollo d'Intesa non comporta oneri da iscriverne nei rispettivi bilanci delle Parti.

Art. 5 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e la documentazione riguardanti il presente Protocollo d'Intesa dovranno essere trasmesse ai seguenti recapiti:

- per la Fondazione LINKS: Dott.sa Mariangela Savino, Segreteria di Presidenza, email mariangela.savino@linksfoundation.com; Via Pier Carlo Boggio, 61 in Torino;
- per ANCI PIEMONTE: Dott. Marco Orlando, Direttore, email: marco.orlando@anci.piemonte.it; corso Inghilterra 7 in Torino

Diverso recapito dovrà essere previamente comunicato per iscritto.

Art. 6 – Durata, rinnovo e recesso

1. Il presente Protocollo ha inizio dalla data della sua stipula e avrà durata triennale, ovvero sino al 31 ottobre 2026.
2. Il medesimo potrà essere rinnovato alla scadenza, previa valutazione positiva dei risultati raggiunti, tramite scambio di lettera fra le Parti, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
3. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Protocollo inviando apposita comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC con preavviso di due mesi.
4. In caso di recesso o risoluzione consensuale, le Parti concordano di portare a conclusione le attività e/o i progetti in corso e gli specifici contratti già stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 7 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

Qualora sia necessario, le Parti consentono al rispettivo personale incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo l'accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti interni delle Parti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

Art. 8 – Titolarietà e utilizzo dei risultati

1. La titolarità dei risultati delle attività di ricerca e/o progettazione svolte in attuazione del presente Protocollo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente alle Parti, salvo diverso accordo scritto.
2. Fermo quanto previsto al precedente comma 1, le Parti si riconoscono reciprocamente sin da ora la libera utilizzazione dei risultati di cui al comma 1, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono stati conseguiti nell'ambito della cooperazione di cui al presente Protocollo, con espressa menzione di tutte le parti coinvolte.
3. Qualora nel corso delle attività di ricerca e/o progettazione svolte in attuazione del presente Protocollo siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, la titolarità di detti risultati sarà definita nell'ambito degli specifici accordi attuativi di cui all'articolo 4, così come le modalità di gestione e tutela di tali risultati.
4. Salvo diverso accordo scritto, ciascuna Parte potrà utilizzare, previo assenso della Parte titolare, i risultati di cui al comma 3, nei limiti accordati con i singoli Accordi Attuativi, sempre che tale uso non pregiudichi la titolarità dei risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 10.

Art. 9 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti intendono promuovere reciprocamente l'immagine di ciascuna di esse attraverso le attività e/o i progetti svolti in attuazione del presente Protocollo.
2. A tal fine, le Parti concordano che i rispettivi nomi, loghi e segni distintivi potranno essere utilizzati dalle altre parti, nell'ambito delle iniziative di cui al presente Protocollo e in particolare per fini di promozione e comunicazione delle medesime iniziative/attività/progetti e/o per fini di comunicazione e promozione della collaborazione di cui al presente Protocollo.

Art. 10 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Protocollo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Protocollo a:
 - a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;

- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Protocollo;
 - c) impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
 - d) non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Protocollo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
 - e) restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Protocollo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriba la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Protocollo.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
- a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
 - b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Protocollo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
 - c) le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
 - d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

- e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo le Parti dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al Protocollo, comprese le comunicazioni a terzi dei suddetti dati per ottemperare agli obblighi normativi, in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il trattamento dei dati personali forniti e scambiati fra le Parti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. La liceità del trattamento dei dati è basata sull'art. 6, comma 1, lettera b) del GDPR (esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali).

I dati personali saranno trattati adottando tutte le misure adeguate in modo da evitare qualsiasi perdita di confidenzialità, disponibilità e integrità, nonché in modo strettamente riservato.

Nel trattamento dei dati il Titolare del Trattamento di ciascuna Parte potrà avvalersi di persone autorizzate o di Responsabili esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni. In particolare, il personale incaricato dell'erogazione del servizio è impegnato ad evitare qualsiasi forma di divulgazione al di fuori dell'azienda delle informazioni e dei dati ricevuti.

2. Ogni interessato può esercitare i diritti previsti dal Capo III del GDPR nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli artt. 15 – 23 dello stesso Regolamento rivolgendosi al Titolare del Trattamento, individuato come segue:
- Per la Fondazione LINKS, via Pier Carlo Boggio 61, 10138 - TORINO, tel. 011-2276150, fax 011-2276299, e-mail: info@linksfoundation.com, nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, Prof. Marco Mezzalama. L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del GDPR è disponibile all'indirizzo: https://linksfoundation.com/wp-content/uploads/2023/07/Informativa_clienti-fornitori-partner-contatti_LINKS.pdf
 - Per ANCI PIEMONTE

Art. 12 - Integrazioni e Conservazione degli Effetti

1. Qualsiasi modifica o integrazione del presente Protocollo d'Intesa verrà redatta esclusivamente in forma scritta e sarà valida solo se sottoscritta da entrambe le Parti.

2. Le Parti stabiliscono sin d'ora che, nel caso in cui alcune condizioni concordate in questo Protocollo vengano successivamente ritenute non valide, illegali, o inapplicabili per alcuni aspetti, ciò non influenzerà l'applicabilità delle altre condizioni del Protocollo, che verrà interpretato come se le condizioni non valide, illegali o inapplicabili non fossero mai state pattuite.

Art. 13 – Legge applicabile e Controversie

1. Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.
2. Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Protocollo, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai rispettivi Codici Etici, disponibili ai seguenti indirizzi:

Per ANCI PIEMONTE,

https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/gazzetta_amministrativa/amministrazione-trasparente/piemonte/associazione_nazionale_comuni_italiani Associazione Regionale Piemonte/222_alt_con_corr/2020/Documenti_1581104074252/1581104074633_ptpc_anci_piemonte_2020_2022_def.pdf

Per LINKS: Modello-231_LINKS-ultima-versione-IT-29.03.23_VERSIONE-ABBREVIATA-per-esterni.pdf (linksfoundation.com)

Codice-Etico_290323_LINKS.pdf (linksfoundation.com)

3. Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione del presente Protocollo sarà definita amichevolmente tra le Parti.
4. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del Protocollo, è il foro di Torino.

Art. 14 – Registrazione e Firma digitale

1. Il presente Protocollo d'Intesa è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti.
2. Il presente Protocollo d'Intesa è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, con oneri a carico della Parte che ne fa richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Nelle date risultanti dalle firme digitali apposte dalle Parti contraenti.

Per FONDAZIONE LINKS

Il Direttore Generale Stefano Buscaglia (firmato digitalmente)

Per ANCI PIEMONTE

Il Presidente Andrea Corsaro